

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 12 Gennaio 2015****FIS15022****SM****OGGETTO: Riforma fiscale. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014 sull'esecuzione dei rimborsi IVA.**

Tra le novità apportate dal Decreto Legislativo in materia di semplificazione fiscale (Decreto Legislativo 175 del 21 Novembre 2014, commentato con la circolare Conftrasporto FIS14360 del 1 Dicembre scorso), vi sono quelle in materia di rimborsi IVA attuate con la modifica dell'art. 38 bis del D.P.R 633/1972. Su questo tema, con la Circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate si è soffermata sulle novità più importanti della nuova disciplina, ovvero:

- l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;
- la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.
- la decorrenza del termine di tre mesi per l'esecuzione dei rimborsi, anticipata alla data di presentazione della dichiarazione, con conseguente accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi.

Nel rinviare ad un'attenta lettura della nota delle Entrate (suddivisa in due parti), di seguito se ne evidenziano alcuni passaggi significativi.

PARTE I**- RIMBORSI FINO A 15.000 EURO**

I rimborsi fino a 15.000 euro sono eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione per i rimborsi annuali, o dell'istanza di rimborso per quelli relativi a periodi inferiori all'anno.

La nuova disciplina, quindi, estende da 5.164,57 a 15.000 euro la soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento, ad eccezione della presentazione della dichiarazione o dell'istanza.

In merito al calcolo di tale soglia, richiamando la risoluzione n. 165/E del 3 novembre 2000, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite va riferito non alla singola richiesta ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta.

- RIMBORSI SUPERIORI A 15.000 EURO EROGABILI SENZA GARANZIA

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 38-bis, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 del medesimo articolo, non richiedono la presentazione di garanzie purché vengano effettuati questi adempimenti:

1. presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 15.000 euro, recante il visto di conformità di cui all'articolo 35 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, 8 comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza di precise condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.

Il comma 6 del nuovo articolo 38-bis stabilisce che la prestazione della garanzia esonera il contribuente dal far apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso.

I soggetti abilitati a far apporre il visto di conformità, sono stati individuati:

- nei responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese, di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 241 del 1997, che già svolgono l'attività di assistenza fiscale;
- negli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ;
- negli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, indicati nell'articolo 3, comma 3, lett. b), del DPR n. 322 del 1998.

In alternativa al visto di conformità, i soggetti dotati dell'organo di revisione contabile possono far sottoscrivere la dichiarazione anche dai componenti dell'organo di controllo, che sottoscrivono la relazione di revisione.

Quanto alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la circolare in commento rileva come il contribuente debba renderla a norma dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, allo scopo di attestare la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

- RIMBORSI SUPERIORI A 15.000 EURO EROGABILI PREVIA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA

La circolare specifica che, per i rimborsi in questione, la garanzia è necessaria quando la richiesta di rimborso pervenga:

- a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni, con esclusione di tale requisito per le imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 1792;
- b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al 10 per cento degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro; al 5 per cento degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

- ESECUZIONE DEI RIMBORSI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ARTICOLO 38-BIS

L'estensione da 5.164,57 a 15.000 euro della soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento, interessa anche le richieste di rimborso presentate prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione (13.12.2014).

Diversamente, per i rimborsi erogati a quella data, le garanzie già prestate non saranno restituite. In caso di rimborso di importo superiore a 15.000 euro, già richiesto alla data di entrata in vigore del provvedimento, l'Agenzia ha precisato che in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di rischio indicate nel comma 4 del nuovo articolo 38-bis, il contribuente deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'ufficio o all'Agente della riscossione competente.

PARTE II

- DURATA DELLA GARANZIA

Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 38-bis, la durata della garanzia deve essere pari a tre anni a partire dalla data di erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione e il termine di decadenza dell'accertamento.

- FORME DI GARANZIA

Il comma 5 del nuovo articolo 38-bis prevede le diverse modalità con le quali la garanzia può essere prestata. In particolare, il primo periodo di questa norma le individua:

- nella fideiussione rilasciata da una banca o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
- nella polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione;
- nella cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

Lo stesso comma 5 prevede che per le piccole e medie imprese, le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione dell'obbligazione di restituzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile, anche nel caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

Le garanzie per i rimborsi IVA possono essere rilasciate anche da banche e compagnie di assicurazione comunitarie.

- LIMITE DELL'IMPORTO RIMBORSABILE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

A decorrere dall'anno 2014, l'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) ha innalzato da 516.456,90 a 700.000 euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili per ciascun anno solare, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

- MANCATA O TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia, nei casi in cui deve essere presentata, costituisce un documento propedeutico alla fase di liquidazione del rimborso. Quindi, la sua mancata presentazione comporta la non erogazione del rimborso e non influisce ai fini della proroga del termine di decadenza dell'accertamento, diversamente dalla mancata consegna dei documenti di cui all'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972. La garanzia non deve essere più prestata una volta decorso il termine per l'accertamento.

Il testo della nota delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti